

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 31/10/2017

268 – 28524 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	<b>TURIN CARTA SRL</b>
Sede legale	Corso Re Umberto I, 63 - TORINO
Sede operativa	Via Fatebenefratelli, 91 – SAN MAURIZIO C.SE
P. IVA	04909860019
Posizione n.	018588

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata la messa in riserva e recupero R13/R3/R4 di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai p.ti 1.1-3.1-3.2-6.1-6.2-9.1 e 10.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, in scadenza il 08/06/2022;

presso il sito l'azienda esercita anche attività di recupero ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui all'autorizzazione n. 258 - 52461/2013 del 19/12/2013 e s.m.i., in una porzione d'area ben definita ed identificata (aree contrassegnate con i nn. 3, 4 e 5 di cui al lay out allegato al presente provvedimento);

in data 29/06/2017, presentava al SUAP Associato "TERRITORIOIMPRESA", ai fini del rinnovo del suddetto titolo, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento sito in San Maurizio C.se – Via Fatebenefratelli, 91 - riferimento pratica SUAP prot. n. 26908/17 del 30/06/2017;

la presentazione della suddetta istanza si è resa necessaria in quanto per la gestione dei rifiuti verrà installato un nuovo impianto di trattamento, atto ad effettuare la macinazione e raffinazione del metallo che comporta la necessità di conseguire il titolo autorizzativo per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs 152/06, per cui vi è l'obbligo di conseguire l'Autorizzazione Unica Ambientale, secondo il disposto dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 30/06/2017, prot. n. 80106/BA4/2017;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 84283/LB7/SA/PC del 10/07/2017, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

in data 28/07/2017 con nota prot. CMT0 n. 92630/LB7/SA/PC, venivano richieste integrazioni al fine di poter procedere con l'istruttoria;

in data 05/09/2017 la Società inviava richiesta di proroga dei termini di invio delle suddette integrazioni;

in data 16/10/2017, prot. n. 120297/BA4/2017 pervenivano per il tramite del SUAP, le integrazioni richieste;

in data 16/10/2017, prot. n. 121393/LC5/NV perveniva inoltre parere dal Servizio competente, sulla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, da cui non emergevano particolari criticità.

#### **Considerato che:**

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ne' alla L.R. 40/98 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **Acquisito:**

il parere del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino, competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, prot. n. 113157/LC5/SC del 27/09/2017, con cui sono state trasmesse *le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse*;

#### **Rilevato che:**

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in

oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
- l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 – 50288/2013 del 17/12/2013 *“Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell’area risorse idriche e qualità dell’aria e dell’area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze”*.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 *“Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”*, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

## DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della **TURIN CARTA – sede operativa Via Fratebenefratelli, 91 – SAN MAURIZIO C.SE** per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
  - la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
  - l'autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento) e B (emissioni in atmosfera) parti integranti e sostanziali dell'atto medesimo.

## AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegati A e B;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

## DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP Associato "TERRITORIOIMPRESA", [suapcirie@pec.incontracirie.net](mailto:suapcirie@pec.incontracirie.net) che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

### INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

Torino, 31/10/2017

La Dirigente del Servizio  
Ing. Sandra BELTRAMO

**ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI**

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 55/2017. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

<b>CER</b>	<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</b> <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	<b>Attività di recupero</b>	<b>Q.tà massima movimentabile</b> (t/a)	<b>Q.tà massima stoccabile</b> (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13 R3	10.000 15.000	200 200
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 (*)	1.500 1.000	500 500
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 (**)	500 500	100
020104 - 150102 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	1.500	500
070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	300	10
030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	300	10
070299 - 160306	10.1: cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	R13	200	15


(\*) R4: produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011

(\*\*)R4: produzione di EOW/MPS per i rottami di alluminio e rame secondo il disposto rispettivamente dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013, per i restanti rottami non ferrosi il riferimento è costituito dal D.M. 5/2/98 e s.m.i.

L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 3<sup>a</sup>;
- per l'esercizio dell'attività di recupero R4 finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto eseguita sui rottami di alluminio, ferro o acciaio, e rame occorre sia ottemperato a quanto previsto dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013. Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dagli art. 4 e 5 dei Regolamenti stessi;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- con riferimento ai rottami non ferrosi, esclusi quelli di rame ed alluminio, per l'esercizio delle suddette operazioni di recupero il riferimento è ancora il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. n. 126736/LB/SA dell'11/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.







## LEGENDA

MACRO AREA	ATTIVITA' GESTITA
MACRO AREA 1	AREA UFFICI
MACRO AREA 2	AREA DI LAVORAZIONE IMBALLAGGI-CARTA E CARTONE
MACRO AREA 3	AREA DI LAVORAZIONE E DI DEPOSITO MATTONELLE IN PLASTICA
MACRO AREA 4	AREA DI LAVORAZIONE E DI DEPOSITO CAVI ELETTRICI
MACRO AREA 5	AREA DI LAVORAZIONE E DI DEPOSITO PNEUMATICI
MACRO AREA 6	AREA DI LAVORAZIONE E DI DEPOSITO RIFIUTI DI METALLI
MACRO AREA 7	AREA DI LAVORAZIONE E DI DEPOSITO RIFIUTI TESSILI

MICROAREE	TIPOLOGIA DI RIFIUTI GESTITA
A	DEPOSITO PNEUMATICI PER ATTIVITÀ R13
B	DEPOSITO CIFFATO E CIABATTATO DA PNEUMATICI
C	DEPOSITO PNEUMATICI IN INGRESSO
D	DEPOSITO METALLI DA LAVORAZIONE PNEUMATICI E TIP.3.
E	DEPOSITO MPS IN BIG BAGS E/O CASSONI SCARRABILI COPERTI
F	DEPOSITO METALLI DA LAVORAZIONE PNEUMATICI E TIP.3. PRONTI PER L'INVIO AD IMPIANTI FINALI
G	DEPOSITO RIFIUTI TESSILI DA PNEUMATICI PRONTI PER L'INVIO AD IMPIANTI FINALI
H	DEPOSITO RIFIUTI TIPOLOGIA 4.1
I	DEPOSITO RIFIUTI TIPOLOGIA 4.2
J	DEPOSITO GRANULATO DI PLASTICA DA LAVORAZIONE CAVI
M	DEPOSITO RIFIUTI TIPOLOGIA 5.1
N	DEPOSITO RIFIUTI TIPOLOGIA 10.1
O	DEPOSITO CAVI SFUGI IN INGRESSO
P	DEPOSITO RIFIUTI TIPOLOGIA 3.2
Q	DEPOSITO RAME DA LAVORAZIONE CAVI
R	DEPOSITO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO TIPOLOGIA 1.1
S	DEPOSITO MPS DI CARTA E CARTONE

## B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

### Considerato che:

- l'Impresa in oggetto svolge attività di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rottami di matrice ferrosa e non ferrosa, avvalendosi delle operazioni di macinazione e pulizia mediante un impianto denominato "Elyos HFE";
- l'Impresa in oggetto ha presentato domanda di A.U.A., per la gestione del nuovo impianto "Elyos HFE" che per quanto riguarda l'aspetto legato alla normativa rifiuti è in regime di art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.;
- l'iter autorizzativo in questione comporta il rilascio del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." e pertanto assoggetta per la prima volta l'Impresa al regime autorizzatorio dell'A.U.A. con il conseguente decorso di 15 anni di validità dell'autorizzazione;

### Rilevato che:

- all'interno del progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. vengono descritte le operazioni che sono condotte presso il sito in esame che danno origine alle emissioni in atmosfera;
- tali operazioni consistono nella macinazione e pulitura del metallo di rifiuti consistenti in rottami di matrice ferrosa e non.

### Ritenuto che:

- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione, (ns. prot. n. 080106/BA4 del 29/6/2017), prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## **B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

## **B3. IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/ giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- Impianto di macinazione e pulitura metalli

#### B4. QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>(1)</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza p.to di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/ Nm <sup>3</sup> ]	[kg/h]				
E9	Impianto di macinazione e pulitura del metallo	Amb.	24000	Polveri totali	10	0.240	I + Q	Filtri a maniche	13.8	==

<sup>(1)</sup>N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

## B5. PRESCRIZIONI

### LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

### GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
5. Gli interventi di manutenzione periodica ed eventualmente straordinaria effettuati sui **filtri a maniche** devono essere riportati su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
6. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
7. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

## AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

8. La **data di avviamento** degli **impianti modificati o nuovi** (camino 9), deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA **con almeno 15 giorni di anticipo**, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti si considera effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
9. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (autocontrollo iniziale), il Gestore deve effettuare per i camini per i quali è previsto (contrassegnati dalla lettera "I" nell'apposita colonna "Frequenza autocontrolli") **un** rilevamento delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, **entro 30 giorni dalla messa a regime**, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
10. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) deve essere effettuato, laddove previsto, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni.
11. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento.
12. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, **con almeno 15 giorni di anticipo**, le **date** in cui intende effettuare gli autocontrolli **iniziali e periodici** delle emissioni.
13. Il Gestore deve trasmettere i **risultati analitici** degli autocontrolli iniziali e periodici **entro 60 giorni dalla data di effettuazione** alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e scaricabile dal sito web:  
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>
14. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme
------------	-------



	UNI	ISO
<b>POLVERI TOTALI</b>	<b>UNI EN 13284-1:2003</b>	<b>ISO 9096:2003/Cor. 1:2006</b>
<b>Velocità e portata</b>	<b>UNI 10169:2001</b>	<b>ISO 10780:1994</b>

#### PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

15. I **condotti per l'emissione** in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per **l'accessibilità alle prese di campionamento** nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
16. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, **la direzione del loro flusso allo sbocco** deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

#### PRESCRIZIONI GENERALI

17. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

Il presente file sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'archivio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 06 Novembre 2017

La Dirigente del Servizio  
Ing. Sandra BELTRAMO  
(firmato digitalmente)